

Le Sezioni unite attribuiscono al giudice ordinario tutte le controversie comunque concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità previste dall'art. 42-bis t.u. espropriazioni

[Cass. civ., s.u., sentenza 25 luglio 2016, n. 15283 – Pres. Rordorf, Est. De Chiara](#)

Espropriazione – Acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Indennizzo – Giurisdizione ordinaria – Competenza – Corte d'appello

Le controversie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione di tutte le indennità previste dall'art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - t.u. espropriazioni - sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza in unico grado della Corte di appello. (1)

(1) Le Sezioni unite hanno formulato il principio di cui in massima portando a compimento, dal punto di vista logico e sistematico, il percorso esegetico intrapreso dalla Corte costituzionale (30 aprile 2015, n. 71, in *Foro it.*, 2015, I, 2629, con ampia nota di richiami di R. PARDOLESI) e dalle stesse Sezioni unite (29 ottobre 2015, n. 22096, *id.*, 2016, I, 593, con ampia nota di richiami di E. BARILA'). Anche il Consiglio di Stato è pervenuto alle medesime conclusioni in punto di giurisdizione (cfr. Ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2, *ibidem*, III, 185, con note di approfondimenti di E. BARILA' e R. PARDOLESI, sia pure con una affermazione incidentale rispetto all'oggetto principale di quel giudizio; sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1910 che ha, invece, analizzato *funditus* l'intera tematica).

Questi i passaggi logici essenziali della decisione in commento:

a) il provvedimento di acquisizione previsto dall'art. 42-bis, t.u. espr. ha natura espropriativa;

b) tutte le voci di danno menzionate nei commi 1, 3, 4 e 5, dell'art. 42-bis, sono oggetto di una unica previsione indennitaria, ivi compresa quella relativa al periodo di occupazione senza titolo subita dal proprietario, espressamente contemplata dal comma 3, ultimo periodo;

c) la locuzione <<a titolo risarcitorio>> contenuta nel menzionato comma 3, ultimo periodo, è una mera improprietà lessicale in cui è caduto il legislatore che, in quanto tale, non consente di superare gli obbiettivi (e principi esegetici ispiratori) di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale che risulterebbero vulnerati da una interpretazione letterale che frazionasse la tutela affidando al G.A. la cognizione del danno da occupazione senza titolo ed al G.O. le altre poste di danno menzionate dal medesimo art. 42-bis;

d) conseguentemente, trovano applicazione le norme enucleabili dal combinato disposto degli artt. 133, co. 1, lett. g), c.p.a., nonché 53 e 54 t.u. espr., che assegnano alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie, incluse quelle risarcitorie, aventi ad oggetto atti, accordi e comportamenti espressione di esercizio della funzione pubblica in materia espropriativa,

riservando al G.O. – e per esso alla competenza generale in materia della Corte d'appello - le sole controversie riguardanti determinazione e corresponsione delle indennità.